



COMUNE DI SANSEPOLCRO

PROVINCIA DI AREZZO

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 43 del 30/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio alle ore 21:00, nella Sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria di prima convocazione previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
INNOCENTI FABRIZIO	Sindaco	Si	
GALLAI SIMONE	Consigliere		Si
BANDINI ALESSANDRO	Consigliere	Si	
NERI ROBERTO	Consigliere	Si	
GIUNTI TONINO	Consigliere	Si	
GAVELLI ROBERTA	Consigliere		Si
DEL PIA GIULIANO	Consigliere	Si	
ANTONELLI ANTONELLO	Presidente	Si	
MANCINI MASSIMO	Consigliere	Si	
VATA ANGJELIN	Consigliere	Si	
PINCARDINI GIUSEPPE	Consigliere	Si	
LAURENZI ANDREA MATHIAS	Consigliere	Si	
ALBERTI ROSALBA	Consigliere	Si	
ANDREINI CHIARA	Consigliere	Si	
POLVERINI MARCELLO	Vice Presidente	Si	
POLCRI FILIPPO	Consigliere	Si	
CHIELI LAURA	Consigliere	Si	

Tot. 15 Tot. 2

Assiste, nella Casa Comunale il sottoscritto Segretario Generale dott. Roberto Dottori incaricato della redazione del verbale ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Comunale.

Il Presidente Antonello Antonelli assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/;

- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*”;
- 682. “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)*”;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR ARERA l' "autorità competente" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall' "Ente territorialmente competente”;

RILEVATO che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata Delibera ARERA N. 443/2019 dispone che l'Ente territorialmente competente (ETC) debba provvedere:

- all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;
- alla Validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
- all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;
- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza, tra cui i criteri di ripartizione tra i singoli Comuni dei costi di livello sovracomunale;
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rilevarebbero solo per la TARI degli anni successivi.

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza

dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui “L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.”

VISTA la nota dell'Autorità d'Ambito ns. **Prot. 3169 del 18.05.2022**, con la quale l'Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico (**DDG159/2022**) in esecuzione del mandato conferitogli con la Delibera dell'Assemblea n. **Odg5 e n.Odg6 del 17.05.2022 (DA 15/22 E DA 16/22)**, il Direttore Generale dell'Autorità ha:

determinato il Piano Economico finanziario **2022** del Comune di Sansepolcro, redatto in conformità allo schema previsto dal MTR ARERA e riportato **in allegato**, precisato che il **PEF 2022** così determinato sarà trasmesso entro il termine stabilito di 30 giorni all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione;

PRESO ATTO che la documentazione che costituisce il **PEF 2022** del Comune di Sansepolcro è composta dai seguenti allegati tecnici:

- Allegato 1: “PEF 2022 - Dati riferiti al Corrispettivo comunale di SEI Toscana 2022 (ante limiti e ante IVA);
- Allegato 2: “PEF 2022 - Dati di diretta competenza comunale”;
- Allegato 3: “PEF Comunali 2022 (ante detrazioni)”;
- Allegato 4: “Detrazioni”;
- Allegato 5: Prospetto PEF ARERA 2022, redatto secondo il modello “Appendice 1” approvato da ARERA con la Determinazione 2/DRIF/21;
- Allegato 6: Relazione “Progetto comunale di Sintesi” per l'esercizio 2022 predisposta dal Gestore.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna con la quale il Consiglio Comunale prende atto delle risultanze del Piano Finanziario 2022;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e del Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

CONSIDERATO necessario stabilire anche in questa sede l'entità dell'agevolazione prevista dall'articolo 8 del Regolamento della IUC componente Tari riconoscendo, come negli esercizi passati, per i rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero in via autonoma dalle utenze non domestiche la somma pari ad euro 100 a Tonnellata;

PRESO ATTO che dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Fase a): Individuazione e classificazione dei costi del servizio:

Il Comune di Sansepolcro con propria deliberazione consigliare adottata in data odierna, prende atto dell'approvazione da parte di ATO TOSCANA SUD del Piano Finanziario 2022, calcolato in funzione dei costi di esercizio diretti del Comune di Sansepolcro e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità ed utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), il quale comporta le seguenti risultanze di sintesi:

Descrizione	Importo
PEF LORDO 2022 ANTE DETRAZIONI	4.184.046
DETRAZIONI	-259.644
PEF NETTO 2022	3.924.402
COSTI VARIABILI	2.546.201
COSTI FISSI	1.378.200

Dal costo lordo andranno decurtate le componenti relative alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI (es. lotta all'evasione).

L'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune e costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito.

Da tale tabella emerge un leggero decremento del PEF lordo 2022 che passa pertanto da euro 4.117.739 a euro 4.184.046.

Inserendo però l'effetto delle minori detrazioni vi è un aumento rispetto al PEF 2021 che è del 7,13%.

Nelle successive fasi l'ente ha operato, a fronte dell'incremento dei costi di PEF sopraesposto, con le seguente logiche tariffarie di natura generale:

- Si è privilegiata la strada dell'aumento lineare sulle categorie, anziché proporzionato sulle potenziali produttività di rifiuti, anche attraverso l'utilizzo di coefficienti di produttività "ad hoc" avvalendosi delle possibilità derogative offerte dall'attuale normativa;
- Tale logica è supportata anche dalla fine dell'applicazione nell'anno 2022, in ambito PEF, dei correttivi sull'esposizione dei costi fissi e variabili che avrebbero determinato, in fase di prima applicazione, picchi di tariffazione sulle utenze con minori superfici e maggiori occupanti. Tale effetto tuttavia è solo parzialmente correggibile attraverso i coefficienti di produttività.
- Pur attuando una modifica dei coefficienti si è mantenuta la correlazione tra tassazione e potenziale produttività dell'utenza;
- Nella ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche in assenza di un dato di natura puntuale si è mantenuto il criterio razionale storico della massa imponibile Tarsu dell'anno 2012 fornendo per tanto un agevolazione alle utenze domestiche.

Fase b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili:

La metodologia di scomposizione utilizzata è quella approvata da ATO nell'ambito delle deliberazioni sopra richiamate nel contesto della normativa vigente.

Cessano in ambito di MTR-2 i correttivi sulla componente variabile per cui i componenti sono quelli che emergono direttamente da PEF.

Si rileva in relazione al punto di cui sopra una sostanziale inversione tra la componente fissa e variabile rispetto ai PEF

degli anni precedenti.

PEF NETTO 2022	3.924.402	100%
COSTI VARIABILI	2.546.201	64,88%
COSTI FISSI	1.378.200	35,12%

Viene evidenziata la seguente tabella di sintesi di riparto tra costi fissi e variabili:

Utenze	Totale Costi	Parte Fissa	% Parte Fissa	Parte Variabile	% Parte Variabile
Domestica	2.237.751,53	785.574,00	57,00	1.452.177,53	57,03
Non Domestica	1.686.649,47	592.626,00	43,00	1.094.023,47	42,97
Totale	3.924.401,00	1.378.200,00	100,00	2.546.201,00	100,00

Fase c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

La suddivisione dei costi attribuibili alle utenze domestiche e non domestiche deriva dall'applicazione del criterio razionale della massa imponibile Tarsu dell'anno 2012. Tale criterio già utilizzato negli anni passati viene mantenuto per la scomposizione dei costi nell'applicazione della TARI per l'anno 2022.

Il criterio era peraltro suggerito dall'art. 11, comma 4, del DPR 158/99 e ben si adatta alla logica generale tariffaria sopra richiamata.

Si evidenzia altresì che in assenza di informazioni puntuali non esiste un parametro specifico di riparto, alcuni osservatori nazionali in comuni che non hanno particolari vocazioni (ossia non sono Comuni turistici o con grandi insediamenti produttivi o non hanno particolarità nella raccolta dei rifiuti), hanno suggerito di assegnare il 40% dei costi alle utenze non domestiche ed il 60% alle altre.

Le utenze domestiche costituiscono il 57% mentre quelle non domestiche il 43%.

Fase d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Tenuto conto preliminarmente che anche per l'anno 2022, viene consentito di derogare ai coefficienti per la determinazione delle tariffe, indicati dal D.P.R. n. 158/1999, estendendo il range del 50%, ossia dando la possibilità ai Comuni di aumentare la misura massima o di diminuire quella minima del 50%, in ragione della specifica previsione contenuta all'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020), che ha modificato il comma 652, terzo periodo, come segue "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

La massa imponibile è valutata sulla base della consistenza della superficie tassabile così come risulta archiviata nelle procedure informatiche dell'Ufficio Tributi. L'adeguamento dell'archivio è stato operato riclassificando le categorie ex Tarsu alle nuove categorie economiche ai fini Tares e poi Tari.

Infine, nell'anno 2021, si è proceduto alla riclassificazione delle utenze non domestiche in relazione alle novità normative esposte nel ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), cd T.U.A. (Testo Unico Ambientale);

Inoltre, limitatamente alle utenze domestiche, si è associato al contribuente il numero dei componenti il nucleo familiare attraverso la lettura dell'archivio anagrafico.

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud.

Mentre il coefficiente Ka è invero individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi.

Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi determinati in range compresi tra un massimo e un minimo (tabelle 3a, 3b, 4a, 4c, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999).

Anche per l'anno 2022 onde permettere un'attenuazione degli scostamenti rispetto alla precedenti applicazioni della Tari e sulla base delle logiche tariffarie generali soprarichiamate, sulla base di apposite

simulazioni dell'Ufficio Tributi si è optato per l'adozione dei coefficienti ad hoc per alcune categorie di utenze.

Domestico:

Tariffa	Ka	Kb	Tipo Kb
DOM DOMESTICA 1 - RID05	0,86	0,86	Ad hoc
DOM DOMESTICA 1 - RID04, RID05	0,86	0,86	Ad hoc
DOM DOMESTICA 1 - RID01, RID06	0,86	0,86	Ad hoc
DOM DOMESTICA 1 - RID01, RID04	0,86	0,86	Ad hoc
DOM DOMESTICA 1 - RID06	0,86	0,86	Ad hoc
DOM DOMESTICA 1 - RID01	0,86	0,86	Ad hoc
DOM DOMESTICA 1 - RID04	0,86	0,86	Ad hoc
DOM DOMESTICA	0,86	0,86	Ad hoc
DOM DOMESTICA 2 - RID01, RID04	0,94	1,42	Ad hoc
DOM DOMESTICA 2 - RID01	0,94	1,42	Ad hoc
DOM DOMESTICA 2 - RID06	0,94	1,42	Ad hoc
DOM DOMESTICA	0,94	1,42	Ad hoc
DOM DOMESTICA 2 - RID04	0,94	1,42	Ad hoc
DOM DOMESTICA 2 - RID01, RID06	0,94	1,42	Ad hoc
DOM DOMESTICA 2 - RID03	0,94	1,42	Ad hoc
DOM DOMESTICA 2 - RID07	0,94	1,42	Ad hoc
DOM DOMESTICA 2 - RID03, RID06	0,94	1,42	Ad hoc
DOM DOMESTICA	1,02	1,7	Ad hoc
DOM DOMESTICA 3 - RID01	1,02	1,7	Ad hoc
DOM DOMESTICA 3 - RID06	1,02	1,7	Ad hoc
DOM DOMESTICA 3 - RID04	1,02	1,7	Ad hoc
DOM DOMESTICA 3 - RID01, RID06	1,02	1,7	Ad hoc
DOM DOMESTICA 3 - RID05	1,02	1,7	Ad hoc
DOM DOMESTICA 3 - RID01, RID04	1,02	1,7	Ad hoc
DOM DOMESTICA	1,1	2	Ad hoc
DOM DOMESTICA 4 - RID06	1,1	2	Ad hoc
DOM DOMESTICA 4 - RID01	1,1	2	Ad hoc
DOM DOMESTICA 4 - RID04	1,1	2	Ad hoc
DOM DOMESTICA 4 - RID01, RID06	1,1	2	Ad hoc
DOM DOMESTICA	1,17	2,38	Ad hoc
DOM DOMESTICA 5 - RID01, RID06	1,17	2,38	Ad hoc
DOM DOMESTICA 5 - RID06	1,17	2,38	Ad hoc
DOM DOMESTICA 5 - RID04	1,17	2,38	Ad hoc

DOM DOMESTICA 5 - RID01, RID04	1,17	2,38	Ad hoc
DOM DOMESTICA 5 - RID01	1,17	2,38	Ad hoc
DOM DOMESTICA	1,23	2,7	Ad hoc
DOM DOMESTICA 6 - RID01	1,23	2,7	Ad hoc
DOM DOMESTICA 6 - RID06	1,23	2,7	Ad hoc
DOM DOMESTICA 6 - RID04	1,23	2,7	Ad hoc

Non domestico:

Tariffa non domestico	Kc	Tipo Kc	Kd	Tipo Kd
N01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto - RID01	0,43	Min	2,7	Ad_hoc
N01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto - RID08	0,43	Min	2,7	Ad_hoc
N01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto - RID10	0,43	Min	2,7	Ad_hoc
N01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	Min	2,7	Ad_hoc
N02 Cinematografi e teatri	0,39	Min	3,6	Min
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - RID03	0,43	Min	2,8	Ad_hoc
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - RID16	0,43	Min	2,8	Ad_hoc
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - RID08	0,43	Min	2,8	Ad_hoc
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - RID16, RV	0,43	Min	2,8	Ad_hoc
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - RV	0,43	Min	2,8	Ad_hoc
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - RID01, RID06, RID18	0,43	Min	2,8	Ad_hoc
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - RID01, RID18	0,43	Min	2,8	Ad_hoc
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - RID01	0,43	Min	2,8	Ad_hoc
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	Min	2,8	Ad_hoc
N04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	Min	4,75	Ad_hoc
N05 Stabilimenti balneari - RID03	0,45	Min	4,11	Min
N06 Esposizioni, autosaloni - RID40	0,33	Min	3,02	Min
N06 Esposizioni, autosaloni - RID16	0,33	Min	3,02	Min
N06 Esposizioni, autosaloni	0,33	Min	3,02	Min
N07 Alberghi con ristorante - RID03	1,08	Min	6,96	Ad_hoc
N07 Alberghi con ristorante	1,08	Min	6,96	Ad_hoc
N07 Alberghi con ristorante - RID01, RID18	1,08	Min	6,96	Ad_hoc
N07 Alberghi con ristorante - RID01	1,08	Min	6,96	Ad_hoc

N07 Alberghi con ristorante - RID01, RID03	1,08	Min	6,96	Ad_hoc
N08 Alberghi senza ristorante - RV	0,85	Min	7,8	Min
N08 Alberghi senza ristorante	0,85	Min	7,8	Min
N08 Alberghi senza ristorante - RID01, RID06, RID18	0,85	Min	7,8	Min
N08 Alberghi senza ristorante - RID01	0,85	Min	7,8	Min
N08 Alberghi senza ristorante - RID18	0,85	Min	7,8	Min
N08 Alberghi senza ristorante - RID03, RID18	0,85	Min	7,8	Min
N08 Alberghi senza ristorante - RID01, RID18	0,85	Min	7,8	Min
N08 Alberghi senza ristorante - RID12	0,85	Min	7,8	Min
N09 Case di cura e riposo, carceri, caserme	0,89	Min	5,75	Ad_hoc
N10 Ospedali	0,82	Min	7,55	Min
N11 Uffici, agenzie - RID10	0,97	Min	8,9	Min
N11 Uffici, agenzie - RV	0,97	Min	8,9	Min
N11 Uffici, agenzie - RID03	0,97	Min	8,9	Min
N11 Uffici, agenzie - RID08	0,97	Min	8,9	Min
N11 Uffici, agenzie	0,97	Min	8,9	Min
N12 Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,51	Min	4,68	Min
N13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli - RID08	0,92	Min	8,45	Min
N13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	Min	8,45	Min
N14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze - RID08	0,96	Min	8,85	Min
N14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	Min	8,85	Min
N15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato - RID08	0,72	Min	6,66	Min
N15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	Min	6,66	Min
N17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista - RID08	0,98	Min	9	Min
N17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	Min	9	Min
N18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavanderie	0,74	Min	6,8	Min
N19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	Min	8,02	Min
N20 Attività industriali con capannoni di produzione - RV	0,32	Min	2,93	Min
N20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	Min	2,93	Min
N21 Attività artigianali di produzione beni specifici - RV	0,43	Min	4	Min
N21 Attività artigianali di produzione beni specifici - RID08	0,43	Min	4	Min
N21 Attività artigianali di produzione beni specifici - RID01	0,43	Min	4	Min
N21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	Min	4	Min
N22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - RID08	3,25	Min	20,95	Ad_hoc
N22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - RID18	3,25	Min	20,95	Ad_hoc
N22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - RID03	3,25	Min	20,95	Ad_hoc
N22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - RID01	3,25	Min	20,95	Ad_hoc
N22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - RID01, RID03	3,25	Min	20,95	Ad_hoc

N22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	Min	20,95	Ad_hoc
N23 Mense, birrerie, amburgherie	2,67	Min	17,2	Ad_hoc
N24 Bar, caffè, pasticceria - RID01, RID03	2,45	Min	15,75	Ad_hoc
N24 Bar, caffè, pasticceria	2,45	Min	15,75	Ad_hoc
N25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari - RID01, RID06, RID18	1,49	Min	13,72	Min
N25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari - RID01	1,49	Min	13,72	Min
N25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	Min	13,72	Min
N26 Plurilicenze alimentari e/o miste - RID08	1,49	Min	13,7	Min
N26 Plurilicenze alimentari e/o miste - RID03	1,49	Min	13,7	Min
N26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	Min	13,7	Min
N27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio - RID03	4,23	Min	27,2	Ad_hoc
N27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio - RID01	4,23	Min	27,2	Ad_hoc
N27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	Min	27,2	Ad_hoc
N28 Ipermercati di generi misti	1,47	Min	13,51	Min
N29 Banchi di mercato genere alimentari	3,48	Min	32	Min
N30 Discoteche, night club, sale giochi - RID03	0,74	Min	4,76	Ad_hoc
N30 Discoteche, night club, sale giochi	0,74	Min	4,76	Ad_hoc

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Bilancio nella seduta del 26 Maggio 2022;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

UDITO il dibattito riportato nella Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 30 Maggio 2022;

VISTO l'esito della votazione tenutasi per alzata di mano dei **15** Consiglieri presenti in Aula, con **09** voti favorevoli e **06** contrari (Andreini, Laurenzi, Polverini, Polcri, Alberti e Chieli):

D E L I B E R A

1. di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2020 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;
2. di prendere atto dei contenuti della deliberazione **ODG n. 5 e n. 6 del 17 Maggio 2022** di ATO Toscana sud che costituisce il PEF 2022 del Comune di Sansepolcro e della successiva determinazione dirigenziale DDG 159/2022;
3. di approvare **per l'anno 2022**, per le motivazione espresse in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e onde garantire previsionalmente l'integrale copertura dei costi del servizio emergenti dal PEF, le tariffe e i relativi coefficienti Ka-Kc-Kb-Kd per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti nelle seguenti misure:

Tariffa	Ka	Quota Fissa	Kb	Tipo Kb	Quota Variabile
DOM DOMESTICA 1 - RID05	0,86	0,8016	0,86	Ad hoc	138,7594
DOM DOMESTICA 1 - RID04, RID05	0,86	0,8016	0,86	Ad hoc	138,7594
DOM DOMESTICA 1 - RID01, RID06	0,86	0,8016	0,86	Ad hoc	138,7594
DOM DOMESTICA 1 - RID01, RID04	0,86	0,8016	0,86	Ad hoc	138,7594
DOM DOMESTICA 1 - RID06	0,86	0,8016	0,86	Ad hoc	138,7594
DOM DOMESTICA 1 - RID01	0,86	0,8016	0,86	Ad hoc	138,7594
DOM DOMESTICA 1 - RID04	0,86	0,8016	0,86	Ad hoc	138,7594
DOM DOMESTICA	0,86	0,8016	0,86	Ad hoc	138,7594
DOM DOMESTICA 2 - RID01, RID04	0,94	0,8762	1,42	Ad hoc	229,1144
DOM DOMESTICA 2 - RID01	0,94	0,8762	1,42	Ad hoc	229,1144
DOM DOMESTICA 2 - RID06	0,94	0,8762	1,42	Ad hoc	229,1144
DOM DOMESTICA	0,94	0,8762	1,42	Ad hoc	229,1144
DOM DOMESTICA 2 - RID04	0,94	0,8762	1,42	Ad hoc	229,1144
DOM DOMESTICA 2 - RID01, RID06	0,94	0,8762	1,42	Ad hoc	229,1144
DOM DOMESTICA 2 - RID03	0,94	0,8762	1,42	Ad hoc	229,1144
DOM DOMESTICA 2 - RID07	0,94	0,8762	1,42	Ad hoc	229,1144
DOM DOMESTICA 2 - RID03, RID06	0,94	0,8762	1,42	Ad hoc	229,1144
DOM DOMESTICA	1,02	0,9507	1,7	Ad hoc	274,2919
DOM DOMESTICA 3 - RID01	1,02	0,9507	1,7	Ad hoc	274,2919
DOM DOMESTICA 3 - RID06	1,02	0,9507	1,7	Ad hoc	274,2919

DOM DOMESTICA 3 - RID04	1,02	0,9507	1,7	Ad hoc	274,2919
DOM DOMESTICA 3 - RID01, RID06	1,02	0,9507	1,7	Ad hoc	274,2919
DOM DOMESTICA 3 - RID05	1,02	0,9507	1,7	Ad hoc	274,2919
DOM DOMESTICA 3 - RID01, RID04	1,02	0,9507	1,7	Ad hoc	274,2919
DOM DOMESTICA	1,1	1,0253	2	Ad hoc	322,6963
DOM DOMESTICA 4 - RID06	1,1	1,0253	2	Ad hoc	322,6963
DOM DOMESTICA 4 - RID01	1,1	1,0253	2	Ad hoc	322,6963
DOM DOMESTICA 4 - RID04	1,1	1,0253	2	Ad hoc	322,6963
DOM DOMESTICA 4 - RID01, RID06	1,1	1,0253	2	Ad hoc	322,6963
DOM DOMESTICA	1,17	1,0906	2,38	Ad hoc	384,0086
DOM DOMESTICA 5 - RID01, RID06	1,17	1,0906	2,38	Ad hoc	384,0086
DOM DOMESTICA 5 - RID06	1,17	1,0906	2,38	Ad hoc	384,0086
DOM DOMESTICA 5 - RID04	1,17	1,0906	2,38	Ad hoc	384,0086
DOM DOMESTICA 5 - RID01, RID04	1,17	1,0906	2,38	Ad hoc	384,0086
DOM DOMESTICA 5 - RID01	1,17	1,0906	2,38	Ad hoc	384,0086
DOM DOMESTICA	1,23	1,1465	2,7	Ad hoc	435,64
DOM DOMESTICA 6 - RID01	1,23	1,1465	2,7	Ad hoc	435,64
DOM DOMESTICA 6 - RID06	1,23	1,1465	2,7	Ad hoc	435,64
DOM DOMESTICA 6 - RID04	1,23	1,1465	2,7	Ad hoc	435,64

Tariffa non domestico	Kc	Tip o Kc	Quot a Fissa	K d	Tip o Kd	Quota Variabil e
N01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto - RID01	0,43	Min	1,0763	2,7	Ad_hoc	1,5816
N01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto - RID08	0,43	Min	1,0763	2,7	Ad_hoc	1,5816
N01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto - RID10	0,43	Min	1,0763	2,7	Ad_hoc	1,5816
N01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	Min	1,0763	2,7	Ad_hoc	1,5816
N02 Cinematografi e teatri	0,39	Min	0,9761	3,6	Min	2,1088
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - RID03	0,43	Min	1,0763	2,8	Ad_hoc	1,6402
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - RID16	0,43	Min	1,0763	2,8	Ad_hoc	1,6402
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - RID08	0,43	Min	1,0763	2,8	Ad_hoc	1,6402

N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - RID16, RV	0,4 3	Mi n	1,076 3	2, 8	Ad _ho _c	1,6402
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - RV	0,4 3	Mi n	1,076 3	2, 8	Ad _ho _c	1,6402
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - RID01, RID06, RID18	0,4 3	Mi n	1,076 3	2, 8	Ad _ho _c	1,6402
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - RID01, RID18	0,4 3	Mi n	1,076 3	2, 8	Ad _ho _c	1,6402
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - RID01	0,4 3	Mi n	1,076 3	2, 8	Ad _ho _c	1,6402
N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4 3	Mi n	1,076 3	2, 8	Ad _ho _c	1,6402
N04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,7 4	Mi n	1,852 2	4, 75	Ad _ho _c	2,7825
N05 Stabilimenti balneari - RID03	0,4 5	Mi n	1,126 3	4, 11	Min	2,4076
N06 Esposizioni, autosaloni - RID40	0,3 3	Mi n	0,826	3, 02	Min	1,7691
N06 Esposizioni, autosaloni - RID16	0,3 3	Mi n	0,826	3, 02	Min	1,7691
N06 Esposizioni, autosaloni	0,3 3	Mi n	0,826	3, 02	Min	1,7691
N07 Alberghi con ristorante - RID03	1,0 8	Mi n	2,703 1	6, 96	Ad _ho _c	4,077
N07 Alberghi con ristorante	1,0 8	Mi n	2,703 1	6, 96	Ad _ho _c	4,077
N07 Alberghi con ristorante - RID01, RID18	1,0 8	Mi n	2,703 1	6, 96	Ad _ho _c	4,077
N07 Alberghi con ristorante - RID01	1,0 8	Mi n	2,703 1	6, 96	Ad _ho _c	4,077
N07 Alberghi con ristorante - RID01, RID03	1,0 8	Mi n	2,703 1	6, 96	Ad _ho _c	4,077
N08 Alberghi senza ristorante - RV	0,8 5	Mi n	2,127 5	7, 8	Min	4,5691
N08 Alberghi senza ristorante	0,8 5	Mi n	2,127 5	7, 8	Min	4,5691
N08 Alberghi senza ristorante - RID01, RID06, RID18	0,8 5	Mi n	2,127 5	7, 8	Min	4,5691
N08 Alberghi senza ristorante - RID01	0,8	Mi	2,127	7,	Min	4,5691

	5	n	5	8		
N08 Alberghi senza ristorante - RID18	0,8 5	Mi n	2,127 5	7, 8	Min	4,5691
N08 Alberghi senza ristorante - RID03, RID18	0,8 5	Mi n	2,127 5	7, 8	Min	4,5691
N08 Alberghi senza ristorante - RID01, RID18	0,8 5	Mi n	2,127 5	7, 8	Min	4,5691
N08 Alberghi senza ristorante - RID12	0,8 5	Mi n	2,127 5	7, 8	Min	4,5691
N09 Case di cura e riposo, carceri, caserme	0,8 9	Mi n	2,227 6	5, 75	Ad _ho c	3,3682
N10 Ospedali	0,8 2	Mi n	2,052 4	7, 55	Min	4,4226
N11 Uffici, agenzie - RID10	0,9 7	Mi n	2,427 8	8, 9	Min	5,2134
N11 Uffici, agenzie - RV	0,9 7	Mi n	2,427 8	8, 9	Min	5,2134
N11 Uffici, agenzie - RID03	0,9 7	Mi n	2,427 8	8, 9	Min	5,2134
N11 Uffici, agenzie - RID08	0,9 7	Mi n	2,427 8	8, 9	Min	5,2134
N11 Uffici, agenzie	0,9 7	Mi n	2,427 8	8, 9	Min	5,2134
N12 Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,5 1	Mi n	1,276 5	4, 68	Min	2,7414
N13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli - RID08	0,9 2	Mi n	2,302 7	8, 45	Min	4,9498
N13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,9 2	Mi n	2,302 7	8, 45	Min	4,9498
N14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze - RID08	0,9 6	Mi n	2,402 8	8, 85	Min	5,1841
N14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,9 6	Mi n	2,402 8	8, 85	Min	5,1841
N15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato - RID08	0,7 2	Mi n	1,802 1	6, 66	Min	3,9013
N15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,7 2	Mi n	1,802 1	6, 66	Min	3,9013
N17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista - RID08	0,9 8	Mi n	2,452 9	9	Min	5,272
N17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,9 8	Mi n	2,452 9	9	Min	5,272
N18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavanderie	0,7 4	Mi n	1,852 2	6, 8	Min	3,9833
N19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,8 7	Mi n	2,177 5	8, 02	Min	4,698
N20 Attività industriali con capannoni di produzione - RV	0,3 2	Mi n	0,800 9	2, 93	Min	1,7163
N20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,3 2	Mi n	0,800 9	2, 93	Min	1,7163
N21 Attività artigianali di produzione beni specifici -	0,4	Mi	1,076	4	Min	2,3431

RV	3	n	3			
N21 Attività artigianali di produzione beni specifici - RID08	0,4 3	Mi n	1,076 3	4	Min	2,3431
N21 Attività artigianali di produzione beni specifici - RID01	0,4 3	Mi n	1,076 3	4	Min	2,3431
N21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,4 3	Mi n	1,076 3	4	Min	2,3431
N22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - RID08	3,2 5	Mi n	8,134 5	20 9 5	Ad _ho c	12,2721
N22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - RID18	3,2 5	Mi n	8,134 5	20 9 5	Ad _ho c	12,2721
N22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - RID03	3,2 5	Mi n	8,134 5	20 9 5	Ad _ho c	12,2721
N22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - RID01	3,2 5	Mi n	8,134 5	20 9 5	Ad _ho c	12,2721
N22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - RID01, RID03	3,2 5	Mi n	8,134 5	20 9 5	Ad _ho c	12,2721
N22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,2 5	Mi n	8,134 5	20 9 5	Ad _ho c	12,2721
N23 Mense, birrerie, amburgherie	2,6 7	Mi n	6,682 8	17 2	Ad _ho c	10,0754
N24 Bar, caffè, pasticceria - RID01, RID03	2,4 5	Mi n	6,132 1	15 7 5	Ad _ho c	9,226
N24 Bar, caffè, pasticceria	2,4 5	Mi n	6,132 1	15 7 5	Ad _ho c	9,226
N25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari - RID01, RID06, RID18	1,4 9	Mi n	3,729 3	13 7 2	Min	8,0369
N25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari - RID01	1,4 9	Mi n	3,729 3	13 7 2	Min	8,0369
N25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,4 9	Mi n	3,729 3	13 7 2	Min	8,0369
N26 Plurilicenze alimentari e/o miste - RID08	1,4 9	Mi n	3,729 3	13 7	Min	8,0252
N26 Plurilicenze alimentari e/o miste - RID03	1,4 9	Mi n	3,729 3	13 7	Min	8,0252
N26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,4 9	Mi n	3,729 3	13 7	Min	8,0252
N27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio - RID03	4,2 3	Mi n	10,58 73	27 2	Ad _ho	15,9332

					c	
N27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio - RID01	4,2 3	Min	10,58 73	27 ,2	Ad _ho c	15,9332
N27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,2 3	Min	10,58 73	27 ,2	Ad _ho c	15,9332
N28 Ipermercati di generi misti	1,4 7	Min	3,679 3	13 ,5 1	Min	7,9139
N29 Banchi di mercato genere alimentari	3,4 8	Min	8,710 1	32	Min	18,7449
N30 Discoteche, night club, sale giochi - RID03	0,7 4	Min	1,852 2	4, 76	Ad _ho c	2,7883
N30 Discoteche, night club, sale giochi	0,7 4	Min	1,852 2	4, 76	Ad _ho c	2,7883

4. di prendere atto che l'ente ha preso cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, ed intraprenderà le iniziative, nei limiti della propria competenza, finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.
5. di stabilire l'entità dell'agevolazione prevista dall'articolo 8 del Regolamento della Tari riconoscendo, come negli esercizi passati, per i rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero in via autonoma dalle utenze non domestiche la somma pari ad euro **100** a Tonnellata;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Con votazione tenutasi per alzata di mano dei **15** Consiglieri presenti in Aula, con **09** voti favorevoli e **06** contrari (Andreini, Laurenzi, Polverini, Polcri, Alberti e Chieli) il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Presidente
f.to Antonello Antonelli
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
f.to dott. Roberto Dottori
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Per **copia conforme** all'originale per uso amministrativo

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Il Segretario Generale
dott. Roberto Dottori